MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 4-quater

Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2023, non più in vigore dal 9 ottobre 2024 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Capo	I — Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-in-favore-degli-enti/art-4-quater-regime-dell-iva-per-prestazioni-di-chirurgia-estetica/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it